**ACCORDO di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del PROGETTO**

**in ambito Euromediterraneo nell’area RICERCA E CURA NEL CAMPO DEI TUMORI**, denominato

" "

tra il

Ministero, della Salute

**Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali**

e

di seguito indicati, rispettivamente, come

***Ministero***,

costituito con Legge n.172/09 sulla base dell’organizzazione di cui al d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n 59 e con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 5 – 00144, rappresentato dal Direttore generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali dott.ssa Daniela Rodorigo, e come

***Proponente***,

costituito con Statuto del e con sede in , Via , rappresentato da , redigono

in forma di scrittura privata, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, il presente atto, di seguito indicato come ***Accordo***, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 11 (cc. 2, 3 e 5) e 15.

**Premesso che**:

- il *Ministero* ed il *Proponente* possiedono competenze nel settore sanitario e sono cointeressati a concordarne il comune svolgimento all’interno di progetti di partenariato internazionale, promossi dall’Unione europea o svolti nell’ambito di organizzazioni internazionali;

- la *Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali*, di seguito indicata come *Direzione*, sulla base dell’articolo 13 del citato d.P.C.M, cura i rapporti del *Ministero* con le organizzazioni internazionali, promuovendo l’attuazione delle convenzioni e dei programmi in materia sanitaria e promuovendo la collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo;

il *Proponente* ha competenze ed ha tra i propri fini quello di ;

- i Capi di Stato e di Governo euro-mediterranei, ispirati dalla volontà politica comune di rivitalizzare gli sforzi per trasformare il Mediterraneo in uno spazio di pace, di democrazia, cooperazione e prosperità, si sono riuniti a Parigi il 13 luglio 2008; in quella sede hanno convenuto di adottare congiuntamente la dichiarazione "*II processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*", ovvero un partenariato multilaterale che si prefigge di aumentare il potenziale di integrazione e di coesione regionali;

- nell'ambito delle iniziative della Presidenza francese dell'Unione europea si è svolta il 17 novembre 2008 a Il Cairo la *Ministeriale Euromed salute* dedicata alla promozione di partenariati per il rafforzamento dei sistemi sanitari, la lotta alle malattie trasmissibili e a quelle non trasmissibili;

gli stessi intendimenti hanno trovato nuovo e intensificato sostegno nel corso della Conferenza ministeriale “La salute nel Mediterraneo”, svoltasi a Roma il 27-28 ottobre 2014, sotto gli auspici della Presidenza di turno italiana del Consiglio dell’UE e organizzata con la collaborazione della Commissione europea e la partecipazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

- in tale contesto internazionale si è giunti all'individuazione di progetti a *leadership* e finanziamento italiano relativi al rafforzamento dei sistemi sanitari e alla lotta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili;

- detta collaborazione è stata confermata nell’attuale direttiva annuale del Ministro;

- La *Direzione generale delle comunicazione e dei rapporti europei e internazionali*, in attuazione della Direttiva generale annuale del Ministro per l’anno 2015, ha deciso l’avvio di un progetto da realizzarsi nell’area d’intervento: **Creazione, nell’area Mediterranea, di una rete collaborativa e coordinata fra laboratori e centri clinici dedicati alla ricerca e alla terapia nel campo dei tumori;**

- è stato ottenuto lo stanziamento complessivo di € 90.000,00 (novantamila/00), da destinare come importo massimo alla realizzazione del progetto oggetto del presente *Accordo*;

- il *Ministero, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali*, ha pubblicato sul portale web dell’Amministrazione apposito avviso per la presentazione di progetti di partenariato per il rafforzamento dei sistemi sanitari mediterranei e la lotta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili da realizzarsi in collaborazione tra il Ministero della salute ed enti pubblici operanti nel settore sanitario;

- il *Proponente*, in data , ha risposto all’avviso presentando apposita proposta di collaborazione nel progetto in epigrafe con i relativi tempi di svolgimento e gli oneri economici connessi alla copertura dei costi da sostenersi nonché la distribuzione tra le parti dei rispettivi compiti;

- in data l’apposita Commissione interna per la valutazione dei progetti Euromed-UpM ha ritenuto tecnicamente valida e economicamente vantaggiosa la proposta avanzata dal *Proponente*;

conseguentemente, il *Ministero* intende collaborare col *Proponente* per realizzare il *progetto* sopra citato;

**considerato che**

è necessario disciplinare gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione, l'anno 2015, il giorno del mese di

**tra *Ministero* e *Proponente***

**SI CONVIENE quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente *Accordo* è concluso per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune riportate nel *Programma operativo* allegato, denominato “ ", che ne costituisce parte integrante, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in detto *Programma.*

 **Art. 2 – Efficacia e durata**

1. L'*Accordo* è efficace dalla ricezione della comunicazione del *Ministero* di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo. Il *Proponente* dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
2. L'*Accordo* ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1 e non è tacitamente o automaticamente rinnovabile. È facoltà del *Ministero* concedere proroga, sentito il Comitato di Valutazione, previa formale, motivata e documentata richiesta inoltrata del *Proponente* non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza del presente *Accordo*. La proroga sarà subordinata alla sussistenza di ragioni di eccezionalità e imprevedibilità e non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.

**Art. 3 - Realizzazione del progetto**

1. La realizzazione del progetto avverrà nel rispetto del *programma operativo*, sotto la supervisione del *Responsabile scientifico* del *Ministero* per il progetto.
2. La realizzazione del progetto prevede l'attiva partecipazione di strutture cliniche e di ricerca dei seguenti Stati esteri: .
3. E’ possibile l’assenso preventivo per l’eventuale collaborazione di analoghe strutture di altri Stati dell'Unione europea o dell'area mediterranea.

**Art. 4 - Monitoraggio del progetto.**

1. Per consentire al *Ministero* di monitorare lo stato di realizzazione del progetto il *Proponente*, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette un rapporto tecnico nel quale sono descritti lo stato di avanzamento ed un rendiconto finanziario sulle spese sostenute.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste potranno essere apportate modifiche al *Programma operativo* ed al piano finanziario, a condizione che le stesse non alterino l'impianto complessivo del progetto. Le variazioni richieste dal *Proponente* a firma del legale rappresentante e debitamente motivate, saranno sottoposte alla valutazione del *Ministero*. Le variazioni non costituiscono in alcun caso causa di modifica dell’importo massimo del finanziamento.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'*Accordo*, il *Proponente* trasmette al *Ministero* un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti ed un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione.
4. I rapporti tecnici ed i rendiconti di cui ai commi l e 3 vanno inviati al *Ministero* all’indirizzo in intestazione.

**Art 5 - Comitato di valutazione interna**

1. Per la corretta esecuzione di quanto previsto nell’Accordo e per l’emanazione dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione é istituito un Comitato di valutazione interno, di seguito indicato come “Comitato”.
2. Il Comitato ha funzioni di controllo e verifica finale nei confronti del *Proponente*, decide a maggioranza dei componenti presenti ed ha sede presso la DGCOREI.

 **Art 6 - Uso degli elaborati**

1. Il *Ministero* può disporre degli elaborati di cui all'articolo 4 per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto al *Proponente* di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dall’*Accordo*.
2. Il *Ministero*, tramite il responsabile di cui all’articolo 6, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo l. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo l dovranno recare l'indicazione: “*Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali”*.
3. I dati generati dai flussi informativi derivanti dall’*Accordo* e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del *Ministero*.
4. Nessun diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto al *Proponente*, se non dietro espresso consenso del *Ministero*.

**Art. 7 - Responsabile scientifico**

1. Il *Proponente* identifica, quale proprio responsabile scientifico per l’*Accordo* il *prof. ,* in qualità di , che assicura il collegamento operativo con il *Ministero* e trasmette al referente scientifico del *Ministero* i rapporti di cui all'articolo 4.
2. Il *Ministero* indica quale proprio referente scientifico per l’*Accordo*, il dott. Pasqualino Rossi, dirigente medico di II fascia, il quale, raccordandosi con il dirigente dell'*Ufficio I* della *Direzione*, assicura il collegamento operativo col *Proponente* ed il monitoraggio dell’*Accordo*.
3. Il *Ministero* ed il *Proponente* si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza, impedimento o modifica degli incarichi, dei responsabili di cui ai commi l e 2.

**Art. 8 - Board**

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, il *Proponente* comunica al *Ministero* l'istituzione di un *Board tecnico-scientifico*. Detto organo di *Progetto* sarà composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove esperti, rispettando per quanto possibile l'equilibrio tra i paesi partecipanti.
2. I suddetti esperti saranno nominati in base alla loro riconosciuta esperienza nell’area d’intervento oggetto del presente *Accordo*.
3. I costi sostenuti per gli incontri del *Board* rientrano nell'importo complessivo fissato nell’*Accordo*, di cui all'articolo 8.

**Art. 9 - Finanziamento**

1. Per la realizzazione dell’*Accordo* le spese sostenute dal *Proponente* sono rimborsabili negli importi analiticamente dettagliati e documentalmente asseverati, nella misura massima e omnicomprensiva di Euro……. ( /00). Tale cifra sarà imputata sul capitolo 5510 pg. 15, dello stato di previsione del *Ministero della salute* per l’anno 2015.
2. Il 35% della cifra, pari a Euro …….. ( /00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione, da parte del *Proponente*, dell'avvio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1; il 35%, pari a Euro ( /00), dopo la ricezione del primo dei rapporti tecnici di cui all'articolo 4, comma l; il restante 30%, pari a Euro ( /00), alla conclusione delle attività di cui all’*Accordo*, tenuto conto di quanto al comma 4 del presente articolo.
3. Il rimborso delle spese riconosciute al *Proponente* non può determinare un utile o un margine di profitto per lo stesso.
4. Tutti i pagamenti sono disposti su formale richiesta, da intestare ed inviare all’indirizzo del *Ministero,* *Direzione generale* come sopra indicata. La richiesta deve contenere il *Codice Unico di Progetto*, previsto dall’articolo 11 della Legge n.3/2003, che deve essere chiesto al C.I.P.E. dal *Proponente* in quanto soggetto attuatore del *Progetto*.
5. Ad esclusione del primo, i pagamenti saranno disposti dopo la positiva valutazione delle relazioni di cui all'articolo 4 ed entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4 del presente articolo, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della *Ragioneria generale dello Stato* -SiCoGe- di ordinativi di pagamento tratti sulla *Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato* di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento della somma sul conto corrente bancario IBAN IT aperto presso la Banca Filiale - Via , n – CAP città , intestato a " “.
6. I rimborsi comprenderanno le spese, sostenute e documentate dal *Proponente*, per viaggio, soggiorno e partecipazione al Progetto di rappresentanti e/o esperti del Ministero, sia italiani che stranieri.
7. Il *Ministero* non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge, o dovuti ad indisponibilità di cassa o a modifiche procedurali contabili o non contabili, od a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica.

**Art. 10 - Sospensione dei pagamenti**

l. Qualora il *Proponente* non provveda ad inviare le relazioni di cui all’articolo 4, il Ministero sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento è disposta anche in caso di mancata o irregolare attuazione dell’*Accordo,* senza che il *Proponente* abbia nulla a pretendere oltre gli effettivi documentati costi sostenuti fino al momento della risoluzione del rapporto.

E’ inteso che, anche in caso di risoluzione del rapporto, i risultati delle attività svolte, benché parziali, restano di proprietà del Ministero.

 **Art. 11 - Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo**

l. In sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’*Accordo* o di altro inadempimento, per cause imputabili al *Proponente* e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, il *Ministero* intima per iscritto al *Proponente* di eseguire la prestazione, entro il termine all’uopo fissato. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto.

2. E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione dell’*Accordo*, il *Proponente* ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione.

Il presente accordo si compone di 11 articoli e di un allegato.

 **Per il Ministero della salute (per il Proponente) Il Direttore generale D.G.C.O.R.E.I ………………..**